



Fiscalità del risparmio

Giugno 2013

Tramite l'Accordo sulla fiscalità del risparmio del 2004, la Svizzera partecipa al sistema dell'Unione europea (UE) che applica una ritenuta alla fonte sugli interessi transnazionali prodotti da fondi depositati da persone fisiche. I redditi da risparmio realizzati in Svizzera da privati cittadini aventi domicilio fiscale nell'UE, sottostanno a una trattenuta fiscale (paragonabile all'imposta preventiva svizzera) prelevata da agenti quali banche o gestori patrimoniali svizzeri. Dal luglio 2011 questa ritenuta ammonta al 35 per cento. I tre quarti delle somme percepite vanno retrocessi allo Stato in cui il contribuente è domiciliato fiscalmente mentre il rimanente quarto rimane in Svizzera. Previa espressa istruzione del beneficiario effettivo degli interessi, questa trattenuta fiscale può essere sostituita da una notifica volontaria che verrà trasmessa alle autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo del conto.

I risultati registrati dall'entrata in vigore dell'Accordo, il 1° luglio 2005, confermano la validità del modello svizzero di ritenuta d'imposta alla fonte. All'atto pratico, per l'anno 2012, sono stati riscossi 615,4 milioni di franchi. I tre quarti di questo importo (pari a 461,6 milioni) sono stati retrocessi agli Stati membri mentre un quarto del gettito (153,8 milioni) è rimasto in Svizzera.

Il 14 maggio 2013 il Consiglio dei ministri delle finanze dell'UE (Ecofin) ha approvato un mandato in base al quale la Commissione europea è autorizzata a negoziare l'adattamento degli Accordi sulla fiscalità del risparmio con la Svizzera e altri Stati terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino) per adeguare l'obiettivo dell'UE è quello di assicurare che questi Accordi vengano adeguati alla prevista revisione delle direttive interne all'UE sulla fiscalità del risparmio. Già in passato la Svizzera si era detta disposta a discutere in merito a un ampliamento dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio al fine di colmare le scappatoie fiscali.

Cronologia

- Firma: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
- Approvazione da parte del Parlamento: 17 dicembre 2004
- Entrata in vigore: 1° luglio 2005
- Mandato UE per negoziati con Stati terzi: 14 maggio 2013

Informazioni contestuali

La direttiva dell'Unione europea sulla fiscalità del risparmio permette agli Stati membri di prelevare tasse sui redditi da risparmio dei loro cittadini contribuenti nonostante questi redditi vengano realizzati in un altro Stato dell'UE. Questa direttiva prevede che le rispettive autorità fiscali dei vari Stati membri attuino uno scambio automatico d'informazioni sui redditi da risparmio¹. Ad esempio, i proventi generati da un conto in banca nel Regno Unito, il cui titolare è una persona residente in Germania, Paese in cui paga normalmente le sue imposte (residenza fiscale), potranno quindi essere comunicati al fisco tedesco il

quale applicherà le aliquote d'imposta previste dal proprio ordinamento giuridico.

Per evitare che i contribuenti degli Stati membri dell'UE aggirino la nuova regolamentazione trasferendo i loro averi verso piazze finanziarie situate al di fuori dei confini dell'UE, quest'ultima ha voluto cautelarsi sollecitando la cooperazione di taluni Stati terzi, fra i quali la Svizzera.

Contenuto

L'Accordo raggiunto tra la Svizzera e l'UE disciplina le modalità di questa cooperazione. La Svizzera non par-

¹ Due Stati membri – l'Austria e il Lussemburgo – fanno eccezione a questa norma e hanno introdotto una trattenuta d'imposta alla fonte al posto dello scambio automatico d'informazioni. Questa soluzione permette a questi due Stati di salvaguardare il loro segreto bancario. Il 10 aprile 2013 il Lussemburgo si è detto disposto a introdurre lo scambio automatico delle informazioni dal 1° gennaio 2015, mentre il 26 aprile 2013 l'Austria ha ventilato la possibilità di abolire, a determinate condizioni, il segreto bancario per gli stranieri.

tecipa allo scambio automatico d'informazioni ma s'impegna, in cambio, ad introdurre un sistema di ritenuta d'imposta. La deduzione viene applicata su tutti gli interessi corrisposti o accreditati da un agente pagatore svizzero (banca o gestore patrimoniale) ad un beneficiario effettivo (persona fisica) avente il proprio domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE. Questa trattenuta non concerne i dividendi o i redditi da risparmio delle persone morali (imprese).

Le principali disposizioni dell'Accordo sono le seguenti:

- il tasso della ritenuta d'imposta è aumentato progressivamente: 15 per cento da luglio 2005 a giugno 2008, 20 per cento da luglio 2008 a giugno 2011 e infine 35 per cento dal 1° luglio 2011;
- il gettito della ritenuta d'imposta viene ridistribuito come segue: il 75 per cento viene retrocesso allo Stato membro dell'Unione europea nel quale risiede il beneficiario effettivo degli interessi mentre il rimanente 25 per cento spetta alla Svizzera (il 90 per cento alla Confederazione e il 10 per cento ai Cantoni);
- la dichiarazione volontaria può fungere da alternativa alla ritenuta d'imposta: previa presentazione di una disposizione esplicita del beneficiario effettivo, l'agente pagatore procede ad una notifica relativa al versamento d'interessi; quest'ultima è trasmessa alle autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo tramite l'Amministrazione federale delle contribuzioni;
- in caso di frode fiscale o di delitti fiscali equiparabili², la Svizzera e l'UE s'impegnano a fornire un'assistenza amministrativa, su richiesta motivata (cioè purché il versamento d'interessi rientri nel campo di applicazione dell'Accordo); le disposizioni applicabili sono quelle stabilite nel quadro delle convenzioni concluse con i singoli Stati dell'UE, riguardanti la doppia imposizione;
- in un Memorandum d'intesa (Memorandum of Understanding, MOU), l'UE si è impegnata ad esaminare l'adozione di provvedimenti equivalenti, finalizzati ad evitare l'aggiramento della sua direttiva, anche con *altri Stati terzi che dispongono d'importanti centri finanziari*.

Portata dell'Accordo

I redditi da risparmio dei contribuenti domiciliati in uno degli Stati membri dell'UE vanno tassati in modo

adeguato anche se questi sono realizzati in un altro Stato membro oppure in un Paese terzo quale la Svizzera. La direttiva europea relativa alla fiscalità del risparmio autorizza questa tassazione nel rispetto delle legislazioni nazionali e senza per questo arrivare a nessuna forma di armonizzazione fiscale. La Svizzera non ha alcun interesse ad attirare transazioni finanziarie che non abbiano altro scopo se non quello di aggirare tale direttiva. La Svizzera si è quindi dichiarata pronta, nel rispetto del proprio ordinamento giuridico, a sbarrare l'accesso alla sua piazza finanziaria a questo tipo di transazioni. L'applicazione di una ritenuta fiscale evita che la direttiva europea possa essere aggirata servendosi della Svizzera e pertanto contribuisce all'ottima reputazione della piazza finanziaria elvetica. Per quanto riguarda il segreto bancario, esso rimane salvaguardato durevolmente.

L'abolizione, tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE, della tassazione alla fonte di dividendi, interessi e canoni di licenza tra imprese associate, consolida per di più l'attrattività della Svizzera per le società attive a livello internazionale.

I risultati avvalorano l'efficacia del modello svizzero di trattenuta fiscale. Nel 2012, sono stati riscossi 615,4 milioni di franchi svizzeri, di cui 461,6 sono stati retrocessi ai rispettivi Stati dell'UE interessati, mentre 153,8 milioni sono rimasti in Svizzera. La quota della Confederazione è ammontata a 138,5 milioni e quella dei Cantoni a 15,3. In alternativa alla ritenuta d'imposta, nel 2012, 61 000 persone hanno optato per la dichiarazione volontaria alle relative autorità fiscali. Dall'entrata in vigore dell'Accordo è possibile rilevare i seguenti dati:

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Totale milioni CHF	159	537	653	738	535	432	506,5	615,4
ai rispettivi Stati dell'UE	120	403	490	554	401	324	380	461,6
alla Confederazione	35,9	121	147	166	120	97,2	113,9	138,5
ai Cantoni	3,98	13,4	16,3	18,4	13,4	10,8	12,6	15,3
dichiarazioni volontarie	35400	55300	64500	42800	32900	38200	47000	61 000

Maggiori informazioni

Dipartimento federale delle finanze DFF
Tel. +41 31 322 21 11, info@gs-efd.admin.ch, www.efd.admin.ch

² Verranno ritenute equiparabili per analogia alla frode fiscale, le violazioni di norme che interessano le fattispecie di diritto penale fiscale ben qualificabili nell'ordinamento giuridico di altri Stati e aventi lo stesso carattere illecito della frode fiscale nel nostro Paese, pur non essendo previste dalla procedura svizzera e di conseguenza nemmeno dal diritto svizzero. In ogni caso, la semplice sottrazione d'imposta non rientra in questa disposizione.